

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3186

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FATUZZO, CATANOSO

Modifica dell'articolo 64 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di incompatibilità tra consigliere comunale e provinciale e assessore nella rispettiva giunta

Presentata il 25 settembre 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge ha lo scopo di modificare la normativa del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di incompatibilità tra consigliere comunale o provinciale e assessore nella rispettiva giunta.

Com'è noto, la formulazione attuale dell'articolo 64 riproduce quanto già stabilito dall'articolo 25 della legge 25 marzo 1993, n. 81, il quale prevedeva al comma 1 che « La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale

e provinciale » e al tempo stesso sanciva la decadenza dalla carica qualora un consigliere venisse nominato assessore nella rispettiva giunta (comma 2).

Riteniamo che tale norma — la cui *ratio* risiede nell'esigenza di distinguere le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, proprie del consiglio, da quelle di gestione ed esecuzione tipiche della giunta — non solo debba considerarsi superata (la legge n. 81 del 1993 venne infatti approvata in pieno periodo di « tangentopoli ») ma sia anche estremamente restrittiva nei confronti di quei consiglieri comunali e pro-

vinciali i quali, una volta eletti, non intendono rinunciare ad un più ampio esercizio dei propri poteri.

La soluzione qui proposta consiste, pertanto, nel prevedere in luogo della cessazione dalla carica di consigliere nel caso di nomina ad assessore, la sospensione *ex lege* del mandato, con temporanea sostituzione da parte del primo dei non eletti,

in questo modo non solo viene rispettata l'opportuna incompatibilità tra consigliere comunale o provinciale e assessore nella rispettiva giunta, ma al tempo stesso viene assicurato per tutto il periodo della consiliatura il doveroso e sostanziale rispetto — in rapporto alla composizione delle assemblee elettive — della volontà popolare.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'articolo 64 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

« ART. 64. — (*Incompatibilità tra consigliere comunale e provinciale e assessore nella rispettiva Giunta*). — 1. La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale e provinciale.

2. Qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva Giunta, è sospeso dalla carica di consigliere per tutta la durata del mandato all'atto dell'accettazione della nomina.

3. Nel caso di sospensione di un consigliere ai sensi del comma 2, il consiglio comunale o provinciale, nella prima adunanza successiva all'accettazione della nomina ad assessore, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della carica di assessore, sia che essa avvenga per revoca da parte del sindaco o del presidente della provincia che per dimissioni volontarie.

4. Non possono ricoprire la carica di presidente del consiglio comunale o provinciale ovvero fare parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado, rispettivamente, del sindaco e del presidente della provincia. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del comune e della provincia ».

€ 0,26



14PDL0036100